

## RELAZIONE

**Decreto del Ministro delle attività produttive relativo alla ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della Concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei Consumatori”, di cui all’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad € 18.634.844,00.**

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ha previsto all’art. 148, comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con il comma 2 dello stesso articolo si stabilisce che le stesse entrate siano riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con nota n. 898 dell’8 gennaio 2008 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che con decreto ministeriale n. 155754, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art.148, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stato riassegnato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico al cap.1650 “Fondo derivante dalle sanzioni amministrazione irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori” l’importo di € 18.634.844,00 per l’anno finanziario 2007.

L’articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che le predette entrate riassegnate e non impegnate nel corso dell’anno 2007 permangono per l’anno 2008 nelle disponibilità del citato Fondo.

La presente relazione illustra le linee di azione per iniziative a vantaggio dei consumatori, previste nello schema allegato di decreto ministeriale per l’anno 2008, cui destinare l’importo riassegnato dal Ministero dell’economia e delle finanze per € 18.634.844,00 a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Di seguito vengono sintetizzati i contenuti degli articoli dello schema di decreto ministeriale

## Articolo 1

Vengono individuate le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate per l'anno 2008 al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", per un importo complessivo pari a € 18.634.844,00, le cui modalità attuative sono riportate negli articoli successivi.

## Articolo 2

Il comma 1 prevede l'assegnazione alle regioni e province autonome la somma complessiva di 14.000.000,00 di euro per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie. La somma viene ripartita secondo i seguenti parametri:

- 0,90 % in base alla popolazione residente
- maggiorazione dello 0,05 % per le regioni meridionali in base alla percentuale di popolazione residente;
- 0,05 % in misura uguale tra tutte le regioni e province autonome.

Con il secondo comma si demandano al Direttore generale per la concorrenza e i consumatori le determinazioni circa forme, modalità, tempi di realizzazione e rendicontazione dell'iniziativa.

## Articolo 3

Con il primo comma si assegna alla la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie la somma di € 2.500.000,00 per realizzazione di iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica.

Con il secondo comma è previsto che per la realizzazione del suddetto intervento la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie stipuli convenzioni con uno o più soggetti pubblici o privati, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, al fine di migliorare nei consumatori ed utenti l'uso di modelli e prodotti di efficienza energetica e sull'adozione di pratiche effettive di risparmio energetico.

## Articolo 4

Con il primo comma si assegna alla Direzione Generale per la concorrenza e i consumatori la somma complessiva di € 1.500.000,00, per facilitare l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori diritti), e per l'attivazione degli interventi da realizzare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004, nonché per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di iniziative dirette a

perfezionare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, attraverso l'inserimento di spazi informativi di pubblica utilità in programmi televisivi e radiofonici, testate, canali e altri strumenti di informazione giornalistica, siti e portali internet, nonché mediante apposite campagne informative, indagini conoscitive, giornate di studio e programmi di educazione in ambito scolastico.

Con il secondo comma si assegna al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) la somma complessiva di € 634.844,00, per la realizzazione, di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse del cittadino-consumatore

Con il terzo comma è previsto che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi primo e secondo, la Direzione generale per la concorrenza e i consumatori e il C.N.C.U. potranno avvalersi dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) nonché stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici, ovvero con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano delle attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

#### Articolo 5

Al primo comma è previsto, per la copertura della spesa complessiva pari a € 18.634.844,00, sarà utilizzato lo stanziamento previsto, ai sensi dell'art. 48, comma 1-*bis* del decreto legge 31 dicembre 2007, sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" relativo alla missione 3 (Regolazione dei mercati), programma 3.1 (Iniziative per tutela dei consumatori), macroaggregato 3.1.2.

Inoltre, il secondo comma autorizza Direttore generale per la concorrenza e i consumatori prioritariamente alla formalizzazione dei necessari atti di impegno ed alla successiva adozione dei decreti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste negli articoli 2, 3, 4, fermi gli adempimenti di competenza della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.